

Comune di Fossano (Cuneo)

Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 relativo ad "Area produttiva di nuovo impianto" sita in Strada del Santuario - Approvazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10 GENNAIO 2017 N. 10

(omissis)

La Giunta Comunale

come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

N. 10 10/01/2017 Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 relativo ad "Area produttiva di nuovo impianto" sita in Strada del Santuario - Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data **17 Maggio 2012** prot. n. 15693 il Sig. GIRAUDO Giorgio in qualità di Socio Amministratore della Ditta MG S.r.l., proprietaria dell'area catastalmente individuata al Foglio 48 mappali nn. 62 -63/p e Foglio 49 mappali nn. 34, 316, 317, 35, 319/p e 323/p, avanzava istanza volta a ridefinire l'assetto urbanistico dell'area, al fine di meglio garantire le possibilità di espansione della Ditta, in relazione a specifiche esigenze tecniche;
- In data **27.09.2012** veniva approvata la specifica variante al P.R.G.C. **Variante Parziale n. 6** approvata con Deliberazione C.C. n. 64 che ha modificato le previsioni in merito alle cessioni obbligatorie di aree precisando che le aree cartograficamente individuate devono essere cedute obbligatoriamente e costituiscono quota dell'intera cessione dovuta. Ha altresì leggermente variato l'indice di utilizzazione territoriale considerando esclusa dai conteggi la porzione di viabilità esistente già di proprietà comunale interna al P.E.C.;
- In data **29.11.2013** prot. 37244 **perveniva istanza da parte dei proponenti per l'approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo;**
- In data **10.12.2013** prot. 38253 l'Ufficio comunicava la sospensione del S.U.E. in quanto carente dell'idonea documentazione atta ad attivare l'obbligatoria procedura di "*verifica di assoggettabilità a V.A.S.*";
- In data **16.12.2013** prot. 38879 ed in data **14.02.2014** prot. 4581 veniva prodotto il Documento tecnico preliminare relativo alla "*verifica di assoggettabilità a V.A.S.*";
- In data **18.02.2014** (prot. 4843) veniva avviata la procedura di verifica;
- In data **20.02.2014** prot. 5138 l'Ufficio sospendeva l'iter procedurale avviato in considerazione delle necessarie rilevanti modifiche allo S.U.E. in argomento;
- In data **17.06.2014** veniva presentata nuova proposta di P.E.C.;
- In data **12.09.2014** veniva emesso dall'Organo Tecnico Comunale il provvedimento di esclusione alla procedura di V.A.S.;
- In data **25.11.2014** (prot. int. n. 36795) perveniva parere del **Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza;**
- In data **17.10.2014** il **S.A.T.M.A.F.** comunicava il proprio parere favorevole;
- In data **23.10.2014** perveniva parere favorevole del **Servizio Edilizia Privata** relativo al progetto del lotto progettualmente indicato quale "**LOTTO 4**";
- In data **27.10.2014** (prot. n. 33374) perveniva parere del **Servizio Tutela Ambiente** in merito alla "*Relazione Geologica*" ed alla "*Valutazione di impatto acustico ambientale*";
- in data **23.10.2014** il Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto alla **Commissione Edilizia** che esprimeva parere favorevole condizionato;

- In data **29.12.2014** con **Determina Dirigenziale n. 587** veniva accolto lo Strumento Urbanistico in oggetto;
- in data **30.12.2014** con **Deliberazione C.C. n. 106** veniva approvata **Variante Parziale n. 11** attraverso la quale si è proceduto ad una specifica modifica dell'altezza massima ammissibile del comparto in oggetto;
- Successivamente è stata avviata la **procedura di partecipazione pubblica** in merito al Piano Esecutivo stesso, pertanto i documenti di progetto sono stati depositati e pubblicati per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **13 Gennaio fino a tutto il 28 Gennaio 2015** in libera visione al pubblico, con la facoltà di presentare "*Osservazioni*" nel pubblico interesse per iscritto alla Segreteria Comunale nei quindici giorni successivi alla pubblicazione e cioè dal **29 Gennaio a tutto il 13 Febbraio 2015**;
- Non pervenivano conseguenti osservazioni;
- In data **20 Febbraio 2015 (prot. n. 5116)** è stata inviata comunicazione di sollecito ai fini della presentazione della documentazione integrativa così come richiesta nella Determinazione di accoglimento, atta all'approvazione del P.E.C.;
- In data **9 Settembre 2016 (prot. n. 33358)** perveniva integrazione presentata quale "*Nuova proposta 2016*" integrata in data **06 Ottobre 2016** che a seguito di esame risultava carente o disallineata tra gli elaborati costituenti, in riferimento a quanto richiesto in sede di accoglimento ai fini dell'approvazione definitiva dello strumento;
- In data **29.11.2016** con prot. n. 44556 veniva comunicato nuova sospensione in relazione a dette inesattezze documentali;
- In data **16.12.2016** perveniva la documentazione posta agli atti;

Vista la nuova proposta identificata quale "*Nuova proposta dicembre 2016*" presentata nella data del **16 Dicembre 2016** prot. n. 46733 da parte dei Sigg.ri M.G. S.r.l., Allasia Andrea, Allasia Daniela, Beghelli Elena, Allasia Rosa, Ellena Francesca, Ellena Federica, Bertinetto Valerio Mario, Nicola Sandra in qualità di proprietari dei terreni di cui allo Strumento Urbanistico Esecutivo in oggetto, a firma dei tecnici Ing. Aimetta Flavio con Studio in Genola - Piazza T. D'Azeglio n. 1, Zanusso Geom. Luca e Racca Geom. Alessandro con studio in Fossano, Piazza B. Manfredi n. 2 (Consulenti Arch. Ronco Gianluca, Dott. For. Calandri Marco, Ing. Grosso Amedeo), con la quale si richiedeva l'approvazione del P.E.C. 63;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri;

Richiamata la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2013 e s.m.i. modificativa della L.R. 56/77 e s.m.i., con la quale, in applicazione del D. Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", ha apportato variazioni ed integrazioni allo specifico art. 43 (*Piano Esecutivo Convenzionato e Piano di Recupero di libera iniziativa*) che prevede al comma 2: "*Il progetto di Piano Esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art. 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7 (omissis)*";

Richiamato testualmente il comma 7 dell'art. 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. che recita "*Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di P.R.G. che non sono stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi delle Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste*";

Considerato che secondo i recenti orientamenti regionali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi - per i quali non sia stato svolto un precedente esame degli specifici effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale, di verifica o valutazione del P.R.G.C. sovraordinato - devono svolgere in modo integrato con il procedimento per la loro formazione ed approvazione, la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, al fine di evidenziare o meno gli eventuali effetti ambientali significativi;

Considerato, in merito all'espletamento della predetta procedura di **Verifica preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, che:

- in data **09.07.2014** prot. n. 21392 veniva trasmessa all'Organo Tecnico Comunale competente la documentazione tecnica di verifica di assoggettabilità a V.A.S. da parte dell'Autorità procedente;
- in data **14.07.2014** prot. 21947 veniva avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 concernente l'area inserita nelle "Aree produttive di nuovo impianto", scheda "*Capoluogo - Via del Santuario*". Proponente: MG S.r.l. (primo firmatario) da concludersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ossia entro il 07.10.2014;
- in data **01.08.2014** si svolgeva presso il Comune di Fossano una Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri in merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS;
- sono pervenuti in fase procedimentale i seguenti pareri:
 - Alpi Acque in data 29.07.2014, prot. n. 23581;
 - Provincia di Cuneo in data 12/08/2014 prot. n. 80195;
 - Arpa Piemonte in data 20/08/2014 prot. n. 69424;
- in data **12.09.2014** si riuniva l'Organo Tecnico per formulare i rilievi del caso anche alla luce della documentazione e dei pareri pervenuti;
- in data **15.09.2014** prot. n. 28697 si concludeva il procedimento di Verifica con la trasmissione, da parte dell'Organo Tecnico Comunale, del provvedimento di esclusione del progetto dello Strumento Urbanistico Esecutivo dalla V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 4/2008 e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, contenente una serie di prescrizioni, formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento, nonchè dall'Organo Tecnico Comunale, da recepirsi/ossequiarsi negli elaborati progettuali, meglio descritti nell'allegato verbale al quale si rimanda per approfondimenti;

Ritenuto che poichè la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Febbraio 2016, n. 25-2977 con la quale sono state emanate "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56*", è stata emanata in data postuma alla conclusione dell'iter procedurale in materia ambientale del presente P.E.C. e non introduce elementi di novità se non nella predisposizione del Documento tecnico di verifica, si reputa che la procedura all'epoca adottata **sia sufficientemente cautelativa ed abbia esaminato nel dettaglio gli aspetti salienti del progetto da un punto di vista ambientale**, che sono stati richiamati nella Determinazione di Accoglimento e che sono stati inseriti nella Bozza di Convenzione;

Vista la nuova Legge n. 116/2014 (*conversione del Decreto Legge 91/2014*) che ha apportato importanti cambiamenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale contenuti nel Decreto Legislativo 152/2006 e la nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente del 24.07.2014 prot. n. 9733/DB10.02;

Considerato che in merito alle novelle introduzioni e modificazioni in materia di **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**:

- la normativa nazionale ha importanti riflessi su quella regionale di riferimento, la L.R. 40/98, modificando i criteri di applicabilità dei progetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. mediante l'abrogazione delle soglie dimensionali stabilite dalla Legge Regionale per un elenco di progetti individuati negli allegati;
- nelle more dell'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'Ambiente, che invero è stato recentemente emanato - D. Min. Amb. **30.03.2015** n. 52 entrato in vigore dal 26.04.2015 - e che ha fissato le nuove soglie dimensionali ed i criteri applicativi, la legge stabiliva che *"la procedura di cui all'art. 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V"*;
- per qualsiasi fattispecie progettuale che rientri per tipologia in una qualunque delle categorie di cui agli elenchi dei rispettivi allegati alla L.R. 40/98 indifferentemente dalle dimensioni, si dovrà valutare *"caso per caso"* se effettuare la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.I.A.;
- in **data 31.10.2014** con protocollo n. 33932 - prima dell'emanazione del decreto attuativo di cui sopra - venivano quindi richiesti, alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, ed all'*Organo Tecnico Comunale*, detti pareri circa l'applicabilità della richiamata procedura di V.I.A. per le specifiche categorie progettuali del P.E.C.;
- in **data 15.12.2014** prot. 38701 perveniva parere da parte della Regione Piemonte che, nell'ambito dei differenti intendimenti rileva che: *"Ai fini di una valutazione della necessità o meno di avviare la fase di verifica della procedura di V.I.A., oltre a codesto Comune, competente per il parcheggio, dovrà essere coinvolta la Provincia di Cuneo"*;
- in data **03.02.2015** prot. n. 3165 perveniva parere da parte della Provincia di Cuneo che così testualmente riportava: *"sulla base delle indicazioni contenute negli atti documentali forniti a supporto del quesito omissis la competenza a valutare la necessità di assoggettamento a Verifica di assoggettabilità (a Valutazione di Impatto Ambientale n.d.r) è del Comune, trattandosi di categoria progettuale in allegato B3 L.R. 40/98 e s.m.i."*;
- infine, in **data 16.02.2015** prot. 4715 perveniva parere da parte dell'*Organo Tecnico Comunale* che, analogamente a quanto rilevato dalla Regione Piemonte, ritiene che *"il progetto del parcheggio pubblico afferente al Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 concernente l'area inserita nelle "Aree produttive di nuovo impianto - Strada del Santuario" Ditta proponente :MG S.r.l. primo firmatario "non comporti la necessità di essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale."*;

Considerato che a seguito di tale parere veniva adottato il Decreto che con Circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB precisava le *"Modalità applicative"* a decorrere dal 26 aprile 2015 laddove vengono previsti i dimezzamenti delle soglie e che pertanto risulta altresì verificata l'inapplicabilità della Valutazione;

Atteso che le prescrizioni di cui agli Enti competenti in materia ambientale nonché all'Organo Tecnico Comunale sopra riportate sono state ottemperate per tramite dell'inserimento negli elaborati delle prescrizioni stesse, che dovranno essere perlopiù verificate ed ottemperate in fase esecutiva;

Vista la relazione di istruttoria del *Servizio Gestione del Territorio del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente*, redatta in data **27 dicembre 2016**;

Richiamata la Determina di Accoglimento n. 587 del 29.12.2014, che aveva evidenziato alcuni aspetti determinanti la necessità di provvedere a **modifiche ex-officio** che sono state descritte puntualmente nel dispositivo di accoglimento e che sono state recepite nelle integrazioni pervenute in data **16.12.2016** prot. 46733;

Considerato che l'art. 43 comma 3 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. prevede che la prima fase per l'iter di approvazione dei progetti di Piano Esecutivo Convenzionato sia l'accoglimento, che è avvenuto in data **29.12.2014** con la citata **Determinazione Dirigenziale n. 587**, nelle more del recepimento delle modifiche *ex-officio* nella stessa elencate ai fini dell'approvazione definitiva;

Considerato che ai sensi del medesimo comma dell'articolo di cui sopra il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione sono stati **pubblicati sul sito informatico del Comune** ed esposti in pubblica visione per la durata di 15 giorni consecutivi e nei successivi 15 giorni non **sono pervenute osservazioni**, così come meglio riportato in premessa;

Atteso che i proponenti hanno ritenuto di rinunciare all'applicazione dei disposti di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2000 ovvero la cosiddetta "*superDIA*" per il lotto n. 4, assoggettando pertanto tutti gli interventi edilizi correlati al presente P.E.C. al rilascio di specifico Permesso di Costruire;

Preso atto dunque che i progetti architettonici precedentemente accolti in riferimento al lotto individuato dalle Tavole di P.E.C. come "*LOTTO 4*" vengono conseguentemente con la presente stralciate dagli elaborati costituenti il S.U.E., nella fattispecie dalla Tav. 13 alla Tav. 29, e saranno in sede esecutiva da sottoporsi ad ulteriori specifica istruttoria da parte degli enti preposti;

Atteso che tale operazione non inficia la regolare procedura di approvazione dello Strumento, trattandosi di tavole specifiche inerenti un solo lotto edificatorio, che non incidono sui dati generali di Piano e sugli standards correlati e che pertanto non si rende necessaria la ripubblicazione dello Strumento;

Acclarato che con Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 20 3113 DGR 30 novembre 2015 n. 31-2530 - paragrafo 5. *Ridefinizione della rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici* risulta che l'area in esame non è interessata neppure parzialmente dal vincolo di tutela del Rio Chiaretto o Neirano ai sensi della Parte III D. Lgs. 42/2004;

Ritenuto che il presente P.E.C. possa essere quindi approvato ai sensi dell'art. 43 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. con due piccole rettifiche segnalate in istruttoria, nella fattispecie:

⇒ nell'elaborato Bozza di Convenzione:

- al **punto 8.**: Sia da rettificarsi l'importo delle spese tecniche calcolato sulle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo (ovvero 41.350,33 in luogo di 41.120,92) e relativi riferimenti, nonchè il periodo successivo:

"Considerato che l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione ammesse a scomputo è superiore all'onere forfettariamente determinato per gli oneri di urbanizzazione primaria, in relazione all'ipotizzata suddivisione di destinazioni d'uso del Comparto, al proponente stesso o ai suoi aventi causa non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri a qualsiasi titolo determinato."

- al **punto 14**: Siano da eliminarsi gli ultimi 3 commi e sia altresì fatto riferimento al punto 8 dell'Allegato B;

- sia da farsi corretto riferimento allo specifico D. Lgs. 50/2016 che assoggetta le opere di urbanizzazione primaria a scomputo sotto soglia, funzionali agli interventi di trasformazione urbanistica all'applicazione dell'art. 16, comma 2-bis del DPR n. 380/2001, senza l'osservanza delle regole di evidenza pubblica per la scelta dell'appaltatore, così come le opere di urbanizzazione extra-oneri e prive di corrispettivo che se inserite in strumenti urbanistici, possono essere realizzate dal privato titolare dell'intervento edilizio con proprie risorse e, come previsto dall'art. 20 D. Lgs. n. 50/2016 sono sottratte all'applicazione del medesimo Codice appalti;

Considerato dunque che il progetto definitivo del P.E.C. n. 63 si compone dei seguenti elaborati,

integrati e modificati secondo quanto sopra descritto:

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| | Tav. 01: Estratto catastale, estratto del P.R.G.C. vigente, classificazione acustica e carta delle isofreatiche | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 02: Rilievo plano-altimetrico | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 03: Planimetria generale di progetto | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 04: Planimetria generale di progetto con individuazione delle aree in cessione e/o convenzionamento ad uso pubblico | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 05: Planimetria con individuazione delle aree adibite a parcheggio pubblico con relative aree verdi | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 06: Planimetria impianti tecnologici: fognature bianca e nera – tubazioni irrigazione aree verdi – tubazioni acquedotto | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 07: Planimetria impianti tecnologici: illuminazione pubblica – telefono, gas e luce | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 08: Sezioni stradali – particolari costruttivi – recinzioni | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 09: Planimetria generale del progetto con indicazioni stradale e cartellonistica | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 10: Particolari costruttivi: cabine ente elettrico | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 11: Planimetria con determinazione delle aree pubbliche e delle aree convenzionate ad uso pubblico per verifiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 12: Mitigazione degli impatti generati dalle nuove urbanizzazioni | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 30 Particolare rotatoria tra Strada del Santuario e Via di Viastrella individuazione delle proprietà | Datata: 16.12.2016 |
| A | Verifica di assoggettabilità a VAS Documento preliminare di valutazione ambientale strategica | Datata: 17.06.2014 |
| B | Relazione tecnica | Datata: 16.12.2016 |
| C | Documentazione fotografica | Datata: 17.06.2014 |
| D | Relazione geologica | Datata: 17.06.2014 |
| E | Valutazione impatto acustico ambientale | Datata: 17.06.2014 |
| F | Norme tecniche di attuazione | Datata: 16.12.2016 |
| G | Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione | Datata: 16.12.2016 |
| H | Bozza di convenzione | Datata: 16.12.2016 |
| I | Titoli di proprietà – visure catastali | Datata: 16.12.2016 |
| L | Autorizzazione RFI per lavori in fascia di rispetto ferroviario | Datata: 16.12.2016 |

Richiamata la D.G.R. 29 Febbraio 2016 n. 25-2977 nella fattispecie all'Allegato 1 che in relazione alle novelle disposizioni in materia ambientale dei S.U.E. parrebbe introdurre elementi che vanno ad incidere sull'iter procedurale di approvazione degli stessi, laddove specifica che: "*Il P.E.C. assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della Deliberazione di approvazione*";

Richiamato l'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 39, 40 e 43;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica, Ambiente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

richiamate le premesse facenti parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. Di approvare, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa riportata, il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) n. 63 (nuova proposta Dicembre 2016), formato dai seguenti elaborati:

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| Tav. 01: | Estratto catastale, estratto del P.R.G.C. vigente, classificazione acustica e carta delle isofreatiche | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 02: | Rilievo plano-altimetrico | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 03: | Planimetria generale di progetto | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 04: | Planimetria generale di progetto con individuazione delle aree in cessione e/o convenzionamento ad uso pubblico | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 05: | Planimetria con individuazione delle aree adibite a parcheggio pubblico con relative aree verdi | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 06: | Planimetria impianti tecnologici: fognature bianca e nera – tubazioni irrigazione aree verdi – tubazioni acquedotto | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 07: | Planimetria impianti tecnologici illuminazione pubblica – telefono, gas e luce | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 08: | Sezioni stradali – particolari costruttivi – recinzioni | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 09: | Planimetria generale del progetto con indicazioni stradale e cartellonistica | Datata: 16.12.2016 |
| Tav. 10: | Particolari costruttivi: cabine ente elettrico | Datata: 16.12.2016 |

| | | |
|----------|---|--------------------|
| | Tav. 11: Planimetria con determinazione delle aree pubbliche e delle aree convenzionate ad uso pubblico per verifiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 12: Mitigazione degli impatti generati dalle nuove urbanizzazioni | Datata: 16.12.2016 |
| | Tav. 30 Particolare rotatoria tra Strada del Santuario e Via di Viastrella individuazione delle proprietà | Datata: 16.12.2016 |
| A | Verifica di assoggettabilità a VAS Documento preliminare di valutazione ambientale strategica | Datata: 17.06.2014 |
| B | Relazione tecnica | Datata: 16.12.2016 |
| C | Documentazione fotografica | Datata: 17.06.2014 |
| D | Relazione geologica | Datata: 17.06.2014 |
| E | Valutazione impatto acustico ambientale | Datata: 17.06.2014 |
| F | Norme tecniche di attuazione | Datata: 16.12.2016 |
| G | Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione | Datata: 16.12.2016 |
| H | Bozza di convenzione | Datata: 16.12.2016 |
| I | Titoli di proprietà – visure catastali | Datata: 16.12.2016 |
| L | Autorizzazione RFI per lavori in fascia di rispetto ferroviario | Datata: 16.12.2016 |

da considerarsi parte integrante della presente deliberazione, un originale di detti elaborati è depositato presso il Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente – *Servizio Gestione del Territorio* ed è consultabile nell'area "*Gestione Territorio*" del sito istituzionale del Comune di Fossano all'indirizzo telematico:

<http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17150&idArea=17258&idCat=18255&ID=41025&TipoElemento=categoria>

fatte salve le modifiche *ex-officio* dell'elaborato Bozza di Convenzione, come di seguito riportato:

- al **punto 8.**: Sia da rettificarsi l'importo delle spese tecniche calcolato sulle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo (ovvero 41.350,33 in luogo di 41.120,92) e relativi riferimenti, nonché il periodo successivo

"Considerato che l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione ammesse a scomputo è superiore all'onere forfettariamente determinato per gli oneri di urbanizzazione primaria, in relazione all'ipotizzata suddivisione di destinazioni d'uso del Comparto, al proponente stesso o ai suoi aventi causa non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri a qualsiasi titolo determinato."

- al **punto 14.**: Siano da eliminarsi gli ultimi 3 commi e sia altresì fatto riferimento al punto 8 dell'Allegato B;

- sia da farsi corretto riferimento allo specifico D. Lgs. 50/2016 che assoggetta le opere di urbanizzazione primaria a scomputo sotto soglia, funzionali agli interventi di trasformazione urbanistica all'applicazione dell'art. 16, comma 2-bis del DPR n. 380/2001, senza l'osservanza delle regole di evidenza pubblica per la scelta dell'appaltatore, così come le opere di urbanizzazione extra-oneri e prive di corrispettivo che se inserite in strumenti urbanistici, possono essere realizzate dal privato titolare dell'intervento edilizio con proprie risorse e, come previsto dall'art. 20 D. Lgs. n. 50/2016 sono sottratte all'applicazione del medesimo Codice appalti.

2. Di dare avvio al procedimento per l'acquisizione dell'area privata necessaria alla realizzazione della rotatoria su Strada del Santuario, al fine di garantire in tempi certi la realizzazione della stessa, dando mandato ai competenti uffici di procedere in merito.
3. Di dare facoltà al Dirigente del Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica ed Ambiente di intervenire alla stipula del relativo atto con possibilità, in merito all'aspetto meramente tecnico e non discrezionale, di variare e precisare ulteriormente in stipula quanto occorra.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

(omissis)